



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE  
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

L'anno duemilasedici, il giorno di venerdì ventisette del mese di maggio, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Sub Commissario Vicario Dott.ssa Iolanda Rolli – nominato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 11 del 13 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 44

**Modifica degli Statuti tipo delle società in house di Roma Capitale approvati con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 77 del 15 dicembre 2011. Indirizzi di modifiche statuarie alle fondazioni nelle quali la presenza di Roma Capitale è rilevante ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, comma 5.**

Premesso che con deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2011, l'Assemblea Capitolina ha approvato, tra l'altro, anche al fine di rafforzare gli strumenti del controllo analogo di Roma Capitale sulle proprie società controllate, gli Statuti tipo delle società affidatarie in house di servizi pubblici locali e delle società affidatarie in house di servizi strumentali costituite in forma di società per azioni e di società a responsabilità limitata;

Che nei citati Statuti tipo viene stabilita la forma collegiale dell'organo amministrativo e la composizione dello stesso, prevedendo per tutte le tipologie societarie che l'Amministrazione spetti ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri;

Che successivamente il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto un complesso di disposizioni finalizzate al contenimento della spesa delle società pubbliche nonché alla razionalizzazione amministrativa e alla riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti territoriali;

Che l'articolo 4 del menzionato D.L. n. 95/2012, al fine di ridurre gli oneri a carico delle società pubbliche per i costi relativi al funzionamento dell'organo amministrativo, ha introdotto specifici limiti anche riguardo alla composizione dei Consigli di Amministrazione;

Che in particolare il vigente comma 4 del sopracitato articolo 4, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone tra l'altro che "Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i Consigli di Amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Amministrazioni Pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39”;

Che, per le altre società a totale partecipazione pubblica diretta ed indiretta, il successivo comma 5 stabilisce che, fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i Consigli di Amministrazione debbano essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte;

Che con deliberazione n. 13 del 23 marzo 2015 l'Assemblea Capitolina, al fine di rafforzare ulteriormente gli strumenti del controllo analogo di Roma Capitale sulle proprie società in house, con particolare riferimento ai rapporti informativi con il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e ai casi di revoca degli amministratori, ha deliberato alle lettere K, L e M del dispositivo modifiche agli Statuti tipo approvati con la citata deliberazione n. 77/2011;

Che, ai fini della riduzione della spesa dell'Ente, con deliberazione n. 34 del 17 dicembre 2015, il Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina, relativamente alla società in house di servizio pubblico locale ATAC S.p.A., ha approvato tra l'altro modifiche allo Statuto Societario, introducendo la previsione della facoltà di nomina di un amministratore unico;

Che tale orientamento in ordine alla composizione dell'organo amministrativo si rinviene anche nello schema di Decreto Legislativo recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” in via di approvazione che prevede che l'organo amministrativo di società in controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico, fatti salvi i casi in cui per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, si potrà prevedere l'adozione di un organo amministrativo collegiale, che potrà comunque essere composto al massimo da 5 (cinque) membri, ovvero deliberare l'adozione di uno dei sistemi alternativi di Amministrazione e controllo previsti dal codice civile;

Che con l'obiettivo della razionalizzazione dei costi nonché allo scopo di assicurare omogeneità e coerenza nelle modalità di Amministrazione e Governo delle diverse società controllate dall'Amministrazione Capitolina, si ritiene opportuno estendere le modifiche statutarie già introdotte per la Società ATAC S.p.A. alle altre società in house di Roma Capitale;

Che la Mutua “Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana” è stata espressamente esclusa dalle modifiche statutarie oggetto della citata deliberazione n. 77/2011 e pertanto non rientra tra le società interessate dalla presente deliberazione;

Che si ritiene utile, infine, prevedere che le nuove disposizioni statutarie trovino applicazione dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento;

Che il cosiddetto Gruppo Roma Capitale comprende anche le seguenti cinque fondazioni nelle quali la presenza di Roma Capitale è rilevante:

- Fondazione Cinema per Roma;
- Fondazione Bioparco di Roma;
- Fondazione Mondo Digitale;
- Fondazione Musica per Roma;
- Fondazione Roma Solidale Onlus;

Che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, all'art. 6, comma 5 prevede che “tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di

diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il Collegio dei Revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti”;

Che ai sensi dell'art. 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dal sopra citato articolo 6, comma 5, D.L. n. 78/2010, non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi;

Che pertanto si ritiene di dare indirizzo all'organo amministrativo delle fondazioni sopra riportate di prevedere nei propri Statuti ove possibile, la facoltà di nomina di un amministratore unico e in ogni caso, qualora non fosse già stato effettuato l'adeguamento alle disposizioni del D.L. n. 78/2010 richiamate ai precedenti alinea, di provvedere alle necessarie modifiche statutarie;

Preso atto che, in data 11 aprile 2016 il Dirigente del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.M. L'Occaso”;

Preso atto che, in data 11 aprile 2016 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: L. Massimiani”;

Atteso che in data 11 aprile 2016 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, ha attestato – ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: L. Massimiani;

Che in data 12 aprile 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, c. 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**IL SUB COMMISSARIO VICARIO**  
con i poteri dell'Assemblea Capitolina

per i motivi espressi in narrativa

**DELIBERA**

1. di dare specifico indirizzo in ordine alla modifica degli Statuti tipo delle società affidatarie in house di servizi strumentali e di servizi pubblici locali introducendo la previsione della facoltà di nomina di un amministratore unico, in linea con quanto previsto dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 e, s.m.i.;
2. di modificare come dettagliato alle successive lettere A), B) e C) gli Statuti tipo delle società affidatarie in house di servizi pubblici locali e delle società affidatarie in house di servizi strumentali costituite in forma di società per azioni, nonché di società a responsabilità limitata approvati con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 77 del 15 dicembre 2011, già modificati per l'adeguamento alle previsioni della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 23 marzo 2015, al fine di armonizzarli allo Statuto di ATAC S.p.A., come modificato dalla deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 34 del 17 dicembre 2015;
  - A) Modifiche statutarie per le Società affidatarie in house di servizi pubblici locali rientranti nel campo di applicazione dell'art. 4, comma 5, del Decreto Legge n. 95/2012:

Articolo dello statuto	Modifiche
Articolo 13 punto 1 primo capoverso	Dopo le parole " <i>di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o dall'Amministratore Unico</i> "
Articolo 13 punto 1 secondo capoverso	Dopo le parole " <i>Presidente</i> ", inserire le parole " <i>o l'Amministratore Unico</i> "
Articolo 13 punto 2	Dopo le parole " <i>di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o dall'Amministratore Unico</i> "
Articolo 16 punto 1	Dopo le parole " <i>L'amministrazione della Società spetta</i> ", inserire le parole " <i>ad un Amministratore Unico ovvero</i> "
Articolo 18 punto 3	Dopo le parole " <i>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o l'Amministratore Unico</i> "
Articolo 20 punto 2	Dopo le parole " <i>del Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o dell'Amministratore Unico</i> "
Articolo 20 punto 3	Dopo le parole " <i>Il Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o l'Amministratore Unico</i> "
Articolo 20 punto 4	Dopo le parole " <i>Il Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o l'Amministratore Unico</i> "
Articolo 22 punto 1	Sostituire il primo periodo con il seguente: " <i>La rappresentanza, anche processuale, della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio, all'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico.</i> "
Articolo 24 punto 1	Dopo le parole " <i>Il Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o l'Amministratore Unico</i> "
Articolo 26 punto 4	Dopo le parole " <i>Il Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o l'Amministratore Unico</i> "
Articolo 27	Dopo le parole " <i>il Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o l'Amministratore Unico</i> "

B) Modifiche statutarie per le Società affidatarie in house di servizi strumentali rientranti nel campo di applicazione dell'art. 4, comma 4, del Decreto Legge n. 95/2012, costituite in forma di società per azioni:

Articolo dello statuto	Modifiche
Articolo 13 punto 1 primo capoverso	Dopo le parole "di Amministrazione", inserire le parole "o dall'Amministratore Unico"
Articolo 13 punto 1 secondo capoverso	Dopo le parole "Il Presidente", inserire le parole "o l'Amministratore Unico"
Articolo 13 punto 2	Dopo le parole "di Amministrazione", inserire le parole "o dall'Amministratore Unico"
Articolo 16 punto 1	Dopo le parole "L'amministrazione della Società spetta", inserire le parole "ad un Amministratore Unico ovvero"  al primo periodo, dopo l'espressione "composto da", aggiungere "un massimo di";  al primo periodo, dopo l'espressione "3 (tre)", eliminare l'espressione "a 5 (cinque)"
Articolo 18 punto 3	Dopo le parole "Il Presidente del Consiglio di Amministrazione", inserire le parole "o l'Amministratore Unico"
Articolo 20 punto 2	Dopo le parole "del Consiglio di Amministrazione", inserire le parole "o dell'Amministratore Unico"
Articolo 22 punto 1	Sostituire il primo periodo con il seguente: "La rappresentanza, anche processuale, della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio, all'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico."
Articolo 24 punto 1	Dopo le parole "Il Consiglio di Amministrazione", inserire le parole "o l'Amministratore Unico"
Articolo 26 punto 4	Dopo le parole "Il Consiglio di Amministrazione", inserire le parole "o l'Amministratore Unico"
Articolo 27	Dopo le parole "il Consiglio di Amministrazione", inserire le parole "o l'Amministratore Unico"

C) Modifiche statutarie per le Società affidatarie in house di servizi strumentali rientranti nel campo di applicazione dell'art. 4, comma 4, del Decreto Legge n. 95/2012, costituite in forma di società a responsabilità limitata:

Articolo dello statuto	Modifiche
Articolo 12 punto 1	Dopo le parole " <i>di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o dall'Amministratore Unico</i> "
Articolo 12 punto 2	Dopo le parole " <i>di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o dall'Amministratore Unico</i> ".
Articolo 15 punto 1	Dopo le parole " <i>L'amministrazione della Società spetta</i> ", inserire le parole " <i>ad un Amministratore Unico ovvero</i> "; al primo periodo, dopo l'espressione " <i>composto da</i> ", aggiungere " <i>un massimo di</i> "; al primo periodo, dopo l'espressione " <i>3 (tre)</i> ", eliminare l'espressione " <i>a 5 (cinque)</i> "
Articolo 17 punto 3	Dopo le parole " <i>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o l'Amministratore Unico</i> "
Articolo 19 punto 2	Dopo le parole " <i>del Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o dell'Amministratore Unico</i> "
Articolo 21 punto 1	Sostituire il primo periodo con il seguente: " <i>La rappresentanza, anche processuale, della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio, all'Amministratore Delegato ovvero all'Amministratore Unico</i> ".
Articolo 23 punto 1	Dopo le parole " <i>Il Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o l'Amministratore Unico</i> "
Articolo 25 punto 4	Dopo le parole " <i>Il Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o l'Amministratore Unico</i> "
Articolo 26	Dopo le parole " <i>il Consiglio di Amministrazione</i> ", inserire le parole " <i>o l'Amministratore Unico</i> "

3. di prevedere che le nuove disposizioni statutarie trovino applicazione dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento;
4. di autorizzare il rappresentante di Roma Capitale, in seno all'assemblea di ciascuna società all'uopo convocata, a votare favorevolmente in ordine alla modifica dei vigenti statuti in conformità a quanto stabilito al precedente numero 1 del presente provvedimento;
5. di dare indirizzo all'organo amministrativo delle fondazioni nelle quali la presenza di Roma Capitale è rilevante, di prevedere nei propri Statuti, ove possibile, la facoltà di nomina di un amministratore unico e in ogni caso, qualora non fosse già stato effettuato l'adeguamento alle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, comma 5, di provvedere alle necessarie modifiche statutarie.

*Infine il Sub Commissario Vicario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

(O M I S S I S)

IL SUB COMMISSARIO VICARIO  
Rolli

IL SEGRETARIO GENERALE  
Petrocelli

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 14 giugno 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28 giugno 2016.

Lì, 13 giugno 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE  
F.to: Massimo D'Amanzo

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 24 giugno 2016.

Lì, 24 giugno 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
IL DIRETTORE  
F.to: Massimo D'Amanzo